

Il decreto legge 129 sullo stop alla Riscossione esclude dal perimetro gli atti del fisco

Notifiche 2021, pronti in cassa

In arrivo accertamenti e comunicazioni di irregolarità

Per la cartella in rateazione e somme non pagate da giugno a dicembre 2020, il versamento dell'intero dovrà essere effettuato appunto entro la fine del gennaio 2021

DI DUILIO LIBURDI E
MASSIMILIANO SIRONI

Per gli atti che saranno comunque notificati nel 2021 necessaria la liquidità per affrontare i pagamenti: la posticipazione contenuta nel decreto, infatti, riguarda le sole cartelle esattoriali ma non sposta i termini per avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità. Peraltro, già in questi ultimi mesi del 2020 nessun blocco dei pagamenti è previsto per gli stessi atti che sono in rateazione. Sono queste le riflessioni che possono essere formulate alla luce del contenuto del nuovo decreto sullo stop alle notifiche (e soprattutto ai pagamenti) delle cartelle esattoriali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* di n. 260 del 20 ottobre 2020, il decreto legge 129 in vigore da ieri.

In prima battuta, va ricordato come il punto essenziale è la distinzione tra cartelle esattoriali già notificate (ed eventualmente in corso di rateazione) ed atti da notificare. La prima questione viene risolta dal decreto nel senso di posporre il pagamento delle somme non ancora versate alla fine del mese di gennaio 2021 senza che, però, operi nessuna ulteriore rateazione. In altri termini, ad esempio, per la cartella in rateazione e somme non pagate da giugno a dicembre 2020, il versamento dell'intero dovrà essere effettuato appunto entro la fine del gennaio 2021. Il secondo aspetto riguarda la decadenza dalla rateazione che, per i piani in essere e le richieste

formulate entro fine anno, si verificherà al mancato pagamento di dieci rate e non più di cinque. La seconda questione è stata regolamentata, incrociando le nuove disposizioni e quelle già codificate dall'articolo 157 del dl n. 34 del 2020 in un generale rinvio, di fatto, al 2022.

Resta però il tema dell'anno 2021 e di quali atti, il prossimo anno, potranno essere notificati con conseguente possibilità che gli stessi debbano essere ovviamente soddisfatti in termini di pagamento delle somme dovute. Peraltro, a ben guardare, il problema non è solo del 2021 ma riguarda anche questa ultima parte del 2020. Infatti, con riferimento agli avvisi bonari ed agli avvisi di accertamento nonché in relazione ai pagamenti in corso relativi agli atti oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale ovvero acquiescenza nessun blocco è attualmente in corso in base alle norme vigenti con conseguente impatto sulla liquidità. Stessa conclusione si raggiunge, secondo quanto previsto dal citato articolo 157 del dl rilancio in relazione agli atti al momento «congelati» con l'eccezione di quelli che devono essere notificati per motivi di indifferibilità ed urgenza. Si pensi, ad esempio, agli avvisi di accertamento ovvero alle comunicazioni di irregolarità che, pur dovendo essere «confezionati» nel corso dell'anno 2020, saranno notificati nel 2021 con conseguente assoggettamento ad un obbligo di pagamento ove, naturalmente, il contribuente non riten-

ga di opporsi evidentemente nel caso in cui l'atto sia impugnabile ovvero attivare una procedura di adesione. In dette ipotesi, il problema della liquidità impatterà in modo importante in quanto appare difficile ipotizzare come, nel momento contingente, vi sia una liquidità tale da consentire di affrontare le scadenze ordinariamente previste dagli atti in questione.

Va detto che le ultime disposizioni hanno affrontato lodevolmente, il tema dei versamenti in autoliquidazione identificando delle soluzioni di pagamento molto diluite nel tempo. Si pensi, ad esempio, al caso dei versamenti relativi al secondo acconto di imposta dovuto dai soggetti ISA che potrà essere di fatto posticipato a far data dal mese di aprile del 2021 sulla base di quanto previsto dal dl n. 99 del 2020. Appare evidente come questa potrebbe essere una strada da seguire anche in relazione agli atti ai quali si faceva riferimento partendo dal presupposto e dalla valutazione che molti atti, in assenza di una rateazione più lunga, potrebbero non essere in alcuni modo oggetto di pagamento.

—© Riproduzione riservata—

